

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

# INDICE

## CAPO I° - Limiti del Regolamento - Generalità

ART. 1 - Disciplina della polizia rurale

ART. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale

ART. 3 - Ambito di applicazione

ART. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

ART. 5 - Ordinanze del sindaco e del Responsabile della Polizia Municipale

## CAPO II° - Lotta contro i parassiti delle piante

ART. 6 - Difesa contro i parassiti delle piante

ART. 7 - Malattie delle piante

ART. 8 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante ART.

ART. 9 - Trattamenti antiparassitari e diserbo delle colture

## CAPO III° - Alberi, radici e rami protesi

ART. 10 - Distanza per alberi e siepi

ART. 11 - Rami protesi e radici

ART. 12 - Protezione e taglio delle piante

ART. 13 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

## CAPO IV° - Detenzione e conduzione di animali

ART. 14 – Pascolo degli animali

ART. 15 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati.

ART. 16 – Pascolo abusivo

ART. 17 – Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

ART. 18 – Animali rinvenuti nei propri fondi

ART. 19 – Custodia di animali in transito

ART. 20 – Detenzione di animali

ART. 21 – Denuncia di possesso d'animali

ART. 22 – Esercizio di caccia e pesca

ART. 23 – Nidi d'uccello

ART. 24 – Tutela dell'apicoltura

ART. 25 – Sciami d'api

## CAPO V° - Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

ART. 26 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione

## CAPO VI° - Delle Acque

ART. 27 – Attraversamenti stradali

ART. 28 – Smaltimento delle acque piovane

ART. 29 – Deflusso delle acque e spurgo di fossi e canali

ART. 30 – Canali artificiali e irrigazioni laterali

ART. 31 – Pozzi d'irrigazione e invasi artificiali

## CAPO VII° - Malattie del bestiame

ART. 32 – Obbligo di denuncia

ART. 33 - Igiene degli animali nelle stalle

ART. 34 – Abbeveratoi per animali

ART. 35 – Cura degli animali

ART. 36 – Isolamento per malattie contagiose

ART. 37 – Smaltimento di animali morti per sospetto o a causa di malattie infettive

## CAPO VIII° - Sistema sanzionatorio

ART. 38 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

ART. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

ART. 40 – Omessa ottemperanza alle ordinanze del Comune

ART. 41 – Sequestro e custodia delle cose

ART. 42 – Omessa ottemperanza ai provvedimenti degli organicomunali

ART. 43 - Rinvio

ART. 44 - Entrata in vigore

# **CAPO I**

## **LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'**

### **Art. 1**

#### **Disciplina della polizia rurale**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio del Comune di Uzzano ed ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, con lo sviluppo dell'agricoltura e con la tutela dell'ambiente.

### **Art. 2**

#### **Oggetto del servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola (la coltivazione, l'allevamento, le trasformazioni agroalimentari), la cultura contadina e la vita sociale nelle campagne.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni presenti in altri regolamenti comunali o a leggi statali o regionali.

### **Art. 3**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che nelle materie oggetto del presente atto, saranno dati, in circostanze straordinarie, dal Sindaco o dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di p.g. a norma delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art.4**

#### **Organi preposti al servizio di polizia rurale**

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di p.g. a norma delle disposizioni vigenti (art. 57 Cod. Proc. Pen.).
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai terreni sia pubblici che privati in genere e comunque in tutti i luoghi ove si svolgano le attività sottoposte alla vigilanza del presente regolamento.

### **Art. 5**

#### **Ordinanze del Sindaco e del Responsabile della Polizia Municipale**

1. Le ordinanze emanate in materia dal Sindaco o dal Responsabile della Polizia Municipale debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **CAPO II**

### **LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE**

#### **Art. 6**

#### **Difesa contro i parassiti delle piante**

1. Gli Enti pubblici, le Istituzioni pubbliche ed i privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lotta obbligatoria per combattere gli agenti fotogeni e le malattie citate affinché non si diffondano agli altri esemplari arborei eventualmente presenti nell'ambiente circostante.

#### **Art. 7**

#### **Malattie delle piante**

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con le strutture sanitarie pubbliche competenti, con gli uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico del territorio, impartirà di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli agricoltori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge.
2. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli agricoltori e ad altri comunque interessati, di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di crittogame, di parassiti e nuove specie di insetti o comunque di malattie o deperimenti di piante, che appaiono pericolosi e diffusivi.
3. In caso di malattie diffuse o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione senza il certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

#### **Art. 8**

#### **Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante**

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante richiedono il rispetto delle seguenti norme:
  - Vendita di piante e sementi  
I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.
  - Trattamenti fito-sanitari  
L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) con indicato nella confezione il pericolo di morte o tossico nocivi (Croce di S.Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dalla Provincia di Pistoia Servizio Agricoltura o da altro Ente eventualmente individuato dalla Regione.
2. E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

## **Art. 9**

### **Trattamenti antiparassitari e diserbo delle colture**

1. I trattamenti antiparassitari e gli interventi di diserbo delle colture debbono essere eseguiti nel rispetto dell'equilibrio ecologico-ambientale, privilegiando le sostanze ammesse nei disciplinari di lotta integrata e, tra queste, quelle con più basso livello di tossicità per l'uomo e per gli animali e con più breve periodo di carenza.
2. I trattamenti non devono essere eseguiti nelle giornate ventose, debbono essere effettuati lontano dagli orari dei pasti, debbono essere effettuati rispettando la distanza di 10 metri da corsi d'acqua, da punti di attingimento di acque destinate ad uso potabile, dalle abitazioni e dalla pubblica via.

## **CAPO III**

### **ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI**

## **Art. 10**

### **Distanze per alberi e siepi**

1. Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

## **Art. 11**

### **Rami protesi e radici**

1. I proprietari di alberi e siepi a confine di strade, sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica, la pubblica illuminazione o compromettendo la visuale.
2. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà eseguire il taglio dei rami protesi senza preventiva autorizzazione del proprietario riservandosi di addebitare allo stesso le spese sostenute. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di pubblico transito.
3. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie e foglie di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.
5. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.
6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.
7. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua o minacciare di cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Art. 12  
**Protezione e taglio delle piante**

1. E' fatto divieto di:
  - tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
  - danneggiare le piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, sveltandole o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo.
2. E' consentito l'abbattimento di piante insistenti su terreni, orti e giardini privati purchè non siano soggette a vincolo di alcun genere (giardini storici; vincoli regionali o nazionali; vincoli di piano regolatore generale). Pertanto per non abbattere specie vegetali comunque protette, è necessario assumere informazioni presso i Carabinieri/Corpo Forestale dello Stato e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune.

Art. 13  
**Proprietà dei frutti caduti dalle piante**

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

**CAPO IV**  
**PASCOLO – DETENZIONE E CONDUZIONE DI ANIMALI**

Art. 14  
**Pascolo degli animali**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 15  
**Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune, previo eventuale pagamento delle somme che potranno essere richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe eventualmente deliberate dalla Giunta Comunale.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
3. Nelle ore notturne il pascolo è consentito nei soli fondi chiusi.

Art. 16  
**Pascolo abusivo**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito a norma del presente Regolamento.

Art. 17  
**Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

1. Coloro che debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie o greggi dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 18  
**Animali rinvenuti nei propri fondi**

1. Chiunque nei propri fondi rinviene animali che non siano di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto dal proprietario del fondo. Il legittimo proprietario dell'animale è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

Art. 19  
**Custodia d'animali in transito**

1. Lungo le strade pubbliche o d'uso pubblico nessun animale, che sia ovino, suino, caprino, equino o bovino, può essere lasciato senza custodia.

Art. 20  
**Detenzione di animali**

1. E' vietato secondo quanto disposto dall'art. 727 C.P., inculcare verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno sanzionati secondo il presente regolamento e segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### Art. 21

### **Denuncia di possesso d'animali**

1. I proprietari e i conduttori di fondi agricoli debbono denunciare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, all'autorità comunale e/o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovine, caprine, suine e di animali da cortile a qualsiasi titolo detenute e qualsiasi variazione che intervenga in futuro nel numero dei capi.

#### Art. 22

### **Esercizio di caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e statali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

#### Art. 23

### **Nidi d'uccelli**

1. E' vietata la distruzione dei nidi e delle nidiate d'uccelli.
2. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

#### Art. 24

### **Tutela dell'apicoltura**

1. Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.
2. E' parimenti vietato l'uso di qualsiasi sostanza che provochi la morte di questi insetti.

#### Art. 25

### **Sciami d'api**

1. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.
2. Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondi altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

## **CAPO V**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

Art. 26

#### **Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione**

##### **1. Colture agrarie, allevamenti e aree verdi**

I proprietari dei fondi agricoli possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui; **gli allevamenti non possono essere istituiti nelle aree del centro urbano.**

I terreni incolti devono essere mantenuti costantemente sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti e di vegetazione spontanea infestante e per prevenire il rischio di incendi.

Nel caso di inadempienza il competente organo comunale provvederà a sanzionare e ad emettere apposita ordinanza per obbligare il proprietario ad effettuare le opere di manutenzione dell'area, come previsto dal presente Regolamento.

##### **2. Bruciatura di stoppie, erbe e ramaglie, residui vegetali in genere**

Ferme restando le limitazioni e i divieti imposti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti provinciali, è consentita la combustione controllata a frasche, stoppie, ramaglie, sterpi, provenienti da potature di piante e ripulitura di terreni, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni :

- a) a **distanza di 150 metri** dagli edifici di terzi
- b) a **distanza di 200 metri** da aree agricole adiacenti e dai boschi;
- c) a **distanza di 100** dalle strade Statali, Regionali, Provinciali, Comunali ( ivi comprese le strade vicinali di cui all'art.10 2 comma 2 lettera D del CdS )
- d) Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale possono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti
- e) Le combustioni, **IN OGNI CASO**, dovranno avvenire in condizioni climatiche tali che i fumi e le ceneri generate non invadano le abitazioni e i terreni circostanti, in caso contrario si dovrà provvedere alla immediata cessazione dell'attività di combustione ( vedi anche art. 674 C.P.)
- f) Durante le fasi dell'attività di abbruciamento e fino all'eventuale spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario, conduttore del fondo o persona di sua fiducia, ed è **VIETATO** abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci
- g) La combustione deve essere effettuata in cumoli di dimensioni limitate avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento
- h) Possono essere destinate alla combustione all'aperto al massimo **TRE METRI STELI** (tre metri cubi) per ettaro di residui vegetali agricoli dai fondi in cui sono stati prodotti.
- i) Le attività di abbruciamento dovranno essere effettuate sul luogo di produzione, secondo il seguenti calendari ed orari:

**PERIODO OTTOBRE/FEBBRAIO dalle ore 07,00 alle ore 16,00**

**PERIODO MARZO/SETTEMBRE dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00, fatte salve le eccezioni dei periodi di massimo rischio per incendi dichiarati dalle norme REGIONALI dove la combustione dei residui vegetali e forestali è SEMPRE VIETATA**

l) **II COMUNE**, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui vegetali all'aperto in tutti i casi sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria lo'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali

### 3. Uso di esche avvelenate

E' vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive.

Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni, lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione.

### 4. Derattizzazione

Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo.

Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.

Al di fuori dei luoghi di cui sopra, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

### 5. Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodere/vicinale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle banchine e ai fossi di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consortili o interpoderali o capifosso, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.

La distanza minima delle arature dai cigli, qualora non già prevista da Norme vigenti, è di metri 01,00 salvo la presenza di servitù che prevedano dimensioni diverse; se le arature avvengono in prossimità di abitazioni la distanza da rispettare è di metri 02,00 dal confine della proprietà'.

### 6. Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

### 7. Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

- a) Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti, relativamente ai quantitativi da utilizzare.
- b) Qualora vengano utilizzati liquami zootecnici o acque reflue di frantoio o altre sostanze derivanti da processi di trasformazione per i quali è prevista l'utilizzazione agronomica, gli interventi devono essere effettuati nelle quantità e sulle superfici autorizzate e nelle epoche e periodi indicati.
- c) Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:
  1. Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici,
  2. È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi,
  3. È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,

4. È fatto divieto di spargimento in prossimità di fabbricati d'abitazione e di altri edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio.
5. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è possibile lo spargimento nell'orario compreso fra le 05,00 e le 09,00 e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento,
6. La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti.

8. Utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e sanse umide provenienti dall'attività dei frantoi oleari

I soggetti che vorranno utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide provenienti dall'attività dei frantoi oleari, a scopo agronomico, dovranno comunicare con una settimana di anticipo rispetto ai giorni programmati per lo spandimento:

- a) l'indicazione puntuale dell'area interessata dall'utilizzo;
- b) il nominativo della Ditta incaricata;
- c) i presumibili quantitativi da impiegare.

Dovranno altresì essere comunicate eventuali variazioni al programma già trasmesso ai competenti uffici del Comune.

9. Contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

10. Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie, previa autorizzazione del Comune.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intendono i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta che può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n. 78 del 3 novembre 1998, tutto quello che non è ricompreso nel periodo precedente.

In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

11. Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio. In base a tali principi non è possibile lasciare i terreni in completo abbandono, che possono determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti, deturpare il paesaggio agrario circostante e favorire gli incendi. A tal fine entro il 30 Giugno di ogni anno i proprietari od i possessori a qualunque titolo dei terreni devono provvedere al taglio delle erbe ed alla pulizia dei terreni.

12. Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali/vicinali devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono altresì consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche. Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- a) Il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale;
- b) Imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- c) Gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

## **CAPO VI DELLE ACQUE**

### **Art. 27**

#### **Attraversamenti stradali**

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condutture d'acqua è obbligato a mantenere i condotti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art. 28**

#### **Smaltimento delle acque piovane**

1. I proprietari o i conduttori dei terreni confinanti con strade pubbliche di qualsiasi tipologia, la cui natura e pendenza non consenta la raccolta delle acque piovane attraverso appositi canali o fosse di scolo e il deflusso avvenga quindi nelle cunette stradali, sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. Qualora il deflusso delle acque piovane dalla proprietà privata alla strada avvenga in corrispondenza di accessi carrabili o di passaggi pedonali, questi dovranno essere muniti di apposita griglia di raccolta, di dimensioni adeguate, per convogliarle poi in altri canali recettori, in modo da evitare pericolosi fenomeni di aquaplaning
2. I proprietari o conduttori dei terreni devono provvedere all'esecuzione di apposite opere di raccolta delle acque piovane, quali fossati e canali di scolo, anche munendosi di autorizzazioni qualora richieste da vigenti disposizioni di legge, in modo da farle defluire verso i corsi d'acqua principali. I proprietari dei terreni eventualmente posti a valle devono raccordare i condotti di scolo sui loro terreni con quelli dei terreni posti a monte se sia richiesto dal sistema di regolamentazione del deflusso delle acque.
3. Coloro che intendano realizzare costruzioni in prossimità delle strade devono farlo senza modificare o alterare il corso dei fossi esistenti al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà disporre l'eventuale esecuzione di condotti alternativi. Al riguardo, nel caso di presentazione di elaborati progettuali per l'esecuzione di opere edili su terreni posti all'esterno del centro abitato, il committente ed il tecnico incaricato dovranno evidenziare la presenza di condotti di scolo delle acque piovane presenti sul terreno oggetto dell'intervento e l'eventuale proposta di modifica del percorso dei fossi o canali interessati dai lavori.
4. Se per gli effetti di costruzioni edili i corsi d'acqua dovessero essere incanalati e coperti, il proprietario del fondo dovrà provvedere allo spurgo del tratto tombato ed a eseguire tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie.
5. La disciplina di cui ai precedenti commi 3 e 4 con gli opportuni strumenti previsti dalle norme urbanistiche, dovrà trovare applicazione anche per gli interventi sui fossi tra proprietà private.

## Art. 29

### **Deflusso delle acque e spurgo di fossi e canali**

1. E' vietato qualsiasi intervento sui corsi delle acque pubbliche, in particolare mediante formazione di chiuse, pietraie, scavazioni, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie, che possano alterare il libero corso delle acque.
2. I proprietari e i conduttori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.
3. Sono pure vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che possono inoltrarsi dentro fossi e canali in modo tale da restringerne la sezione e rallentare la portata delle acque.
4. I proprietari e i conduttori dei terreni soggetti a servitù di attraversamento di fossi e di canali privati, devono attivarsi affinché siano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da vegetazione per evitare che, in caso di piogge continuate e di piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e siano danneggiate per allagamento le proprietà contermini.
5. I proprietari e i conduttori frontisti dei fossi e canali, esclusi dall'ambito di competenza del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, devono provvedere costantemente alla manutenzione delle pertinenze idrauliche eseguendo le seguenti opere a tutela del territorio:
  - Restauro delle ripe e dei muri di sostegno dei fondi laterali a strade di qualsiasi tipologia e classificazione, ripristino delle scarpate e degli argini al fine di evitare smottamenti e frane;
  - Profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulitura dei fossi correnti lungo le strade di qualsiasi tipologia e classificazione compresi i tratti sottostanti ponti o manufatti simili e i tratti tombinati con rimozione di qualsiasi tipo di ostruzione, anche temporanea, in modo che anche in caso di piogge abbondanti e continue il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini sia pubbliche che private, ed evitare in particolare fenomeni di allagamento ed aquaplaning;
  - Taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
  - Tagli delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

## Art. 30

### **Canali artificiali e irrigazioni laterali**

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada e alle sue pertinenze.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.
3. I proprietari, o loro aventi causa a qualsiasi titolo, di fondi agricoli confinanti con strade o fossi pubblici o privati devono mantenere sgombri, o nel caso siano assenti costruire, dei fossi d'adduzione in maniera da evitare l'immissione nelle strade o fossi pubblici o privati di consistenti masse di materiali erosi.
4. E' vietato permettere che sistemi di irrigazioni bagnino la proprietà altrui o quella pubblica.

**Art. 31**

**Pozzi d'irrigazione e invasi artificiali**

1. E' vietato effettuare trivellazioni per la ricerca d'acqua senza avere ottenuto l'autorizzazione degli Enti preposti. I pozzi ad anello, le cisterne e simili manufatti devono comunque essere muniti d'idonea protezione contro cadute accidentali di persone o animali e adeguatamente segnalati.
2. Per la realizzazione di invasi artificiali occorre munirsi dei necessari permessi dell'Autorità Comunale. Anche gli invasi artificiali devono essere muniti di idonea protezione, affinché non vi cadano dentro né persone né animali.

**CAPO VII  
MALATTIE DEL BESTIAME**

**Art. 32**

**Obbligo di denuncia**

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria.

**Art. 33**

**Igiene degli animali nelle stalle**

1. Le stalle con due o più capi debbono essere fornite d'apposita concimaia costruita in conformità con le disposizioni di legge.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata a debita distanza dai corsi d'acqua.
3. La costruzione di stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene e in maniera che sia evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.
4. L'uso dei materiali e le modalità tecniche di costruzione dovranno sempre garantire il benessere degli animali allevati.
5. Le stalle non devono essere in comunicazione con locali d'abitazione e, se situate sotto le abitazioni, devono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

**Art. 34**

**Abbeveratoi per animali**

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 35  
**Cura degli animali**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate ed essere tenuto pulito e non sporco di sterco o altro materiale.
2. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 36  
**Isolamento per malattie contagiose**

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 37  
**Smaltimento di animali morti per sospetto  
o a causa di malattie infettive**

1. Nel caso in cui gli animali muoiano a causa di malattie infettive o diffuse o si sospetti che lo siano dovrà essere disposta la loro distruzione nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria. Il Sindaco indicherà, di volta in volta le modalità di distruzione della carcassa da eseguirsi comunque sempre alla presenza degli operatori del servizio veterinario dell'Azienda - Unità Sanitaria Locale.

**CAPO VIII  
SISTEMA SANZIONATORIO**

Art. 38  
**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite mediante l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito indicato:
  - a) per la violazione alle disposizioni del Capo II si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 600,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00) **ad eccezione dell'Articolo 9 comma 2 per il quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 600,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 300,00)**
  - b) per la violazione alle disposizioni del Capo III si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00)

- c) per la violazione alle disposizioni del Capo IV si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00)
  - d) per la violazione alle disposizioni del Capo V si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1800,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 600,00)
  - e) per la violazione alle disposizioni del Capo VI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1200,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 400,00)
  - f) per la violazione alle disposizioni del Capo VII si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00)
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

#### Art. 39

##### **Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente organo del comune può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.
2. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

#### Art. 40

##### **Omissione di ottemperanza alle ordinanze del Comune**

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo precedente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 ad € 480,00 (in misura pari ad € 160,00).

#### Art. 41

##### **Sequestro e custodia di cose**

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

#### Art. 42

### **Omessa ottemperanza ai provvedimenti degli organi comunali**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la specifica attività del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione commessa;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere durata di 30 giorni, e comunque si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza è stata inflitta.

#### **Art. 43**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative nazionali, regionali e provinciali in materia.

#### **Art. 44**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente Regolamento.